



Registro Generale N. 000025/2022 del 02/02/2022

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Settore Affari Generali e Demografici
Anagrafe Animali d'Affezione

OGGETTO: Fornitura di n. 50 microchip per l'identificazione dei cani. Determina a contrarre e affidamento diretto. CIG ZCD34FEB4E

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DELL'Settore Affari Generali e Demografici

Oggetto: Fornitura di n. 50 microchips per l'identificazione dei cani. Determina a contrarre e affidamento diretto. CIG **ZCD34FEB4E**

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:

– che la Legge Regionale 7 Aprile 2000 n. 27 "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina" e, in particolare, l'art. 6, per quanto riguarda le modalità di attuazione dell'anagrafe canina, ha previsto l'identificazione dei cani mediante "microchip" elettronico, in sostituzione del tatuaggio;
– che la Delibera di Giunta Regionale n. 1608 del 3 Ottobre 2000, in attuazione della L.R. n. 27/2000 sopra citata, ha definito i criteri, le procedure e le modalità per l'identificazione dei cani mediante microchip;
– che la Delibera di Giunta Regionale n. 139 del 07 Febbraio 2011, ha definito le procedure di acquisto e distribuzione dei microchip, in particolare, ha disposto che i Comuni devono acquistare i microchips direttamente dai fornitori/distributori registrati dal Ministero della Salute e iscritti all'Anagrafe Regionale degli Animali d'Affezione;

Dato atto che il Comune di Soliera ha istituito il servizio di Anagrafe Canina e che la precedente fornitura di microchips è esaurita o scaduta, quindi è necessario provvedere a un nuovo approvvigionamento,

Considerato che sulla base dei dati storici d'iscrizione all'anagrafe canina, per la regolare prosecuzione del servizio, si rende necessario l'acquisto di n. 50 microchips per l'identificazione dei cani;

Rilevato l'obbligo degli Enti Locali all'utilizzo del Mercato Elettronico messo a disposizione da Consip (MePA) o da altre Centrali di Committenza regionali, nel rispetto dei parametri prezzo-qualità delle convenzioni quadro, sancito dall'art.7 del DL 52/2012, convertito in Legge n. 94/2012, pena la nullità dei contratti stipulati in violazione di suddetto obbligo, ai sensi dell'art. 1 DL 95, convertito in L. 135/2012;

Visti:

- l'art. 1, comma 502 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) come modificata dalla legge di bilancio 2019 n. 145 del 30 dicembre 2018 la quale all'art. 1 comma 130), che ha sancito che l'acquisto di beni e servizi sotto la soglia dei € 5.000,00 non ricade più nell'obbligo di approvvigionamento tramite centrali di acquisto (Mepa, o Centrali di Committenza regionali) introdotto dalla Spending Review nel 2012;
- l'art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs 50/2016 come modificato e integrato ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020 e successive modifiche e integrazioni, che recita: “ per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.



previa consultazione di due o più operatori economici”

Dato atto che non risultano attive convenzioni Consip relativamente ai beni in oggetto;;

Ritenuto quindi di procedere attraverso affidamento diretto anche in considerazione dell'esiguità e dell'occasionalità della fornitura;

Visto

- l'art. 192 del d. lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto:

- di aver individuato nella Farmacia Casari SAS con sede legale in Via Raffaello Sanzio, 24, a Novi di Modena, P.IVA 03483860361, l'operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative alla fornitura in oggetto, sulla base del preventivo di spesa acquisito agli atti con prot. n. 1247/2022 del 28/1/2022, che prevede un costo di euro 3,79 cad. (IVA compresa al 22%), per un importo complessivo di euro 189,50 IVA compresa al 22% a fronte della fornitura di n. 50 microchips per l'identificazione dei cani;
- che la ditta suddetta risulta iscritta nella “Lista delle ditte fornitrici di microchip regolarmente accreditata all'Anagrafe Regionale degli Animali d'Affezione dell'Emilia Romagna”, come previsto dalla D.G.R. n. 139/2011 sopra citata;

Acquisite agli atti il DURC dal quale risulta una situazione di regolarità della ditta medesima;

Accertata, la non sussistenza di motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il sottoscritto dirigente, ai sensi di quanto disposto dall'art.6 bis della L. 241/1990;

Ritenuto pertanto necessario di procedere all'impegno di spesa occorrente per la fornitura suddetta, che comporterà la spesa di Euro 189,50 IVA compresa al 22% per l'acquisto di n. 50 microchips per l'identificazione dei cani;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mmi.ii.;

Visto l'art. 4, co. 2, D.Lgs n.165/2001;

Visto l'art. 183, co. 9, D.Lgs. 267/00;

Visto l'art. 42, co. 6, 7 e 8, dello Statuto comunale;

Visto l'art. 25 comma 5 del vigente Regolamento di contabilità;

Viste le deliberazioni:

- di C.C. n. 81 del 20/12/2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022 e relativa nota di aggiornamento;
- di C.C. n. 83 del 20/12/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024;
- di G.C. n. 130 del 30/12/2021, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2022-2024;

Considerato che:

- come disposto dall'art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/2000, la presente determinazione dispiega la propria efficacia a dal momento della apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria



da parte del Responsabile del Settore Finanziario (art. 25 comma 5 del regolamento di contabilità) con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica della legittimità degli atti (circolare n° 1/97 del Ministero dell'Interno);

- il provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso

DETERMINA

Di approvare le premesse che qui si intendono integralmente richiamate, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Di affidare ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 come modificato e integrato ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., la fornitura di n. 50 microchips per l'identificazione dei cani, alla ditta Farmacia Casari SAS, con sede legale in Via Raffaello Sanzio, 24, a Novi di Modena, P.IVA 03483860361, al costo di Euro 3,79 cad. (IVA compresa al 22%) per una spesa complessiva di Euro 189,50 (IVA compresa al 22%), come da preventivo acquisito agli atti con prot. 1247/2022;

Di precisare, ai sensi dell'art. 192, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 che:

- il fine che l'Amministrazione comunale intende perseguire è dotarsi dei microchips per identificazione di cani necessari per erogare correttamente il servizio di anagrafe canina attivato presso i propri sportelli;
- l'oggetto del contratto è la fornitura di n. 50 microchips per l'identificazione dei cani da rivendere ai cittadini al costo di Euro 5,00 cad. come fissato dalla delibera di Giunta comunale n. 118/2021 relativa all'adozione delle tariffe comunali annualità 2022;
- la modalità di scelta del contraente è quello dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016 come modificato dall'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020 e successive modifiche e integrazioni,
- Il contratto sarà perfezionato mediante conferma d'ordine al fornitore;
- il Responsabile Unico del presente procedimento è la responsabile del settore Affari Generali e Demografici;

Di impegnare la somma complessiva stimata di euro 189,50 (IVA compresa al 22%) necessaria per l'acquisto di n. 50 microchips per l'identificazione dei cani sul cap. 1002 "spese diverse affari generali";

Di liquidare la spesa dovuta alla ditta sopra generalizzata a seguito di presentazione di regolare fatture debitamente vistate, entro 30 giorni dal ricevimento della fornitura, previa verifica della regolarità contributiva della ditta, mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ai sensi dell'art. 25 del vigente regolamento comunale di contabilità;

Di dare atto che all'affidamento in oggetto è stato attribuito il seguente codice CIGZCD34FEB4E, e che alla Ditta sopra individuata è richiesto di assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii;

Di provvedere in ossequio al D.Lgs. 33/2013 art. 37 e ss.mm.ii, alla pubblicazione dei dati contenuti nel



presente atto nel sito istituzionale alla sezione “Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti – affidamenti diretti”.

IL RESPONSABILE Settore Affari Generali e Demografici
SCACCO NICOLETTA

OGGETTO: Fornitura di n. 50 microchip per l'identificazione dei cani. Determina a contrarre e affidamento diretto. CIG ZCD34FEB4E

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG E CUP	Impegno N.
189,50	1.03.02.99.999	1002000	2022	ZCD34FEB4E	00185

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
FAVOREVOLE.

02/02/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
LOSCHI SIMONA

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa